



**Documento complementare per la guida “Validazione degli apprendimenti acquisiti. Guida per la formazione professionale di base”**

## **Istruzioni per il riconoscimento delle procedure di validazione cantonali nell’ambito della formazione professionale di base**

**Giusta l’articolo 33 della legge sulla formazione professionale le qualifiche professionali possono essere provate anche senza una procedura di qualificazione sancita in un atto normativo in materia di formazione. Per la validazione degli apprendimenti acquisiti quale altra procedura di qualificazione della formazione professionale, è necessario il riconoscimento della procedura cantonale da parte dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.**

Nel quadro del progetto “Validazione degli apprendimenti acquisiti” i partner hanno elaborato e pubblicato la guida nazionale per la validazione degli apprendimenti acquisiti. La guida garantisce il rispetto della qualità nella procedura di validazione e permette di confrontare le procedure cantonali sia tra di loro sia con la procedura di qualificazione tradizionale della formazione duale.

### ***Attuazione della procedura di validazione***

Un supporto per l’introduzione concreta della procedura di validazione nei Cantoni è costituito dai criteri (contenuti nella guida) in base ai quali la Confederazione riconosce la procedura. I criteri garantiscono che il profilo di qualificazione e le condizioni di riuscita siano concordati con gli enti responsabili di ogni professione e che il processo cantonale di validazione rispetti le disposizioni della guida nazionale.

### ***Richiesta di riconoscimento dell’UFFT per le procedure di validazione***

Affinché la procedura di validazione possa essere riconosciuta<sup>1</sup> dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) quale altra procedura di qualificazione ai sensi dell’articolo 33 LFPr è necessario compiere i seguenti passi:

1. L’Ufficio cantonale preposto alla formazione professionale inoltra una richiesta di riconoscimento per le altre procedure di qualificazione della formazione professionale di base all’UFFT. La richiesta comprende i seguenti documenti:
  - a) richiesta di riconoscimento con conferma che i criteri della guida nazionale sono stati rispettati;
  - b) se disponibile, lista dei progetti pilota portati avanti nel quadro del progetto nazionale e risultati delle valutazioni interne o esterne.
2. L’UFFT, settore Formazione professionale di base, concorda con i richiedenti un incontro per la presentazione in loco.
3. I richiedenti presentano ai rappresentanti dell’UFFT la procedura di validazione cantonale e dimostrano il rispetto dei criteri.

---

<sup>1</sup>Le altre procedure di qualificazione devono essere riconosciute dall’UFFT affinché i titoli rilasciati abbiano un fondamento giuridico. La procedura deve tenere conto di eventuali modifiche apportate alle direttive della guida nazionale e ad altri documenti complementari. Il riconoscimento viene inizialmente rilasciato a tempo determinato fino al termine della fase iniziale (fine 2011). La premessa necessaria per un riconoscimento a tempo indeterminato è costituita dal rispetto dei criteri dell’ultima versione della guida nazionale. I titoli rilasciati rimangono validi.



4. L'UFFT esamina la qualità della procedura presentata e valuta la richiesta di riconoscimento. In particolare viene esaminato il rispetto di eventuali condizioni risultate necessarie dall'analisi dei progetti pilota. In caso di valutazione positiva segue il riconoscimento da parte dell'UFFT ai sensi dell'articolo 33 LFPr inizialmente per un periodo di tempo limitato fino al 2011.

### **Check list per la presentazione della procedura**

La guida nazionale prevede l'impiego dei seguenti criteri per la valutazione delle domande di riconoscimento, criteri dei quali si deve tenere conto nella presentazione della procedura.

<b>Organizzazione dell'istanza responsabile</b>			
	<b>Criterio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Standard</b>
1	Coordinamento all'interno del Cantone	Sono definiti gli organi responsabili per le varie fasi della procedura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sono definiti i responsabili per le varie fasi della procedura</li><li>• Sono definiti canali di coordinamento interni al Cantone</li><li>• Viene tenuta in considerazione la situazione linguistica del Cantone</li></ul>
2	Collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro	Modalità del coinvolgimento delle Oml nazionali e regionali	<ul style="list-style-type: none"><li>• Impiego del profilo di qualificazione nazionale</li><li>• Le raccomandazioni delle Oml sono note</li></ul>
3	Coordinamento intercantonale	Impostazione della collaborazione regionale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esistono accordi con altri Cantoni.</li></ul>
4	Procedura in cinque fasi	Attuazione delle quattro fasi conformemente alla guida nazionale "Validazione degli apprendimenti acquisiti"	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corretto svolgimento delle fasi</li></ul>

<b>Procedura di validazione in cinque fasi</b>			
	<b>Criterio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Standard</b>
5	Informazione e consulenza (fase 1)	Informazione dei destinatari sulla procedura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avvenuta istituzione dello sportello Validazione</li><li>• Lo sportello fornisce informazioni su condizioni, fasi, durata, costi, carattere facoltativo, consulenza, complementi di formazione</li><li>• Il portale è di semplice accesso</li></ul>



6	Informazione e consulenza (fase 1)	Proposta di avvalersi di una consulenza per i richiedenti e profilo di qualificazione per i consulenti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neutralità</li><li>• Consulenti qualificati</li><li>• Coinvolgimento di persone dalla pratica professionale</li></ul>
7	Bilancio (fase 2)	Acompagnamento/coaching	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'accompagnamento è facoltativo</li><li>• Esso risponde ai seguenti criteri<ul style="list-style-type: none"><li>• neutralità</li><li>• trasparenza dei costi</li><li>• protezione dei dati</li><li>• obiettivi mirati</li><li>• trasparenza dei metodi applicati</li><li>• personale qualificato</li></ul></li></ul>
8	Bilancio (fase 2)	Preparazione del dossier (assistita o autonoma)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le competenze operative sono strutturate in base al rispettivo profilo di qualificazione<ul style="list-style-type: none"><li>• I requisiti della cultura generale sono strutturati in base al profilo di cultura generale o al profilo di qualificazione di professioni con cultura generale integrata</li></ul></li></ul>
9	Valutazione (fase 3)	Condizioni di ammissione alla procedura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le condizioni di ammissione sono correttamente definite</li><li>• Vengono verificate al più tardi nella fase 3</li></ul>
10	Valutazione (fase 3)	Misure a garanzia della qualità per la decisione dei periti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapporto di valutazione</li><li>• Almeno due periti professionali e almeno un perito per la cultura generale (che dispongono della rispettiva formazione)</li></ul>
11	Valutazione (fase 3)	Preparazione dei periti per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito delle altre procedure di qualificazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Periti appartenenti al gruppo di periti che valuta gli esami tradizionali per la stessa professione</li><li>• Formazione dei periti conformemente alla guida nazionale</li><li>• Collaborazione fra i periti per le materie professionali e quelli per la cultura generale</li></ul>



12	Valutazione (fase 3)	Modo in cui vengono tenute in considerazione le decisioni dei periti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapporto di valutazione</li></ul>
13	Convalida (fase 4)	Funzione dell'organo di validazione conformemente alle direttive della CSFP o della guida nazionale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avvenuta istituzione degli organi ufficiali incaricati della convalida degli apprendimenti acquisiti</li><li>• Avvenuta definizione delle competenze conformemente alla LFPr per il rilascio dei titoli, in particolare è garantita la rappresentanza delle Oml</li></ul>
14	Convalida (fase 4)	Indicazioni formali per il certificato degli apprendimenti acquisiti	<ul style="list-style-type: none"><li>• La certificazione degli apprendimenti acquisiti definisce le competenze operative raggiunte</li></ul>
15	Convalida (fase 4)	Sono a disposizione dell'utente informazioni circa i complementi di formazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per chi non è in possesso di tutte le competenze richieste, le competenze mancanti devono essere chiaramente indicate conformemente al rispettivo profilo di qualificazione</li><li>• Vengono illustrate le possibilità esistenti per i complementi di formazione</li></ul>
16	Convalida e certificazione (fasi 4 e 5)	Regolamentazione del ricorso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sono definite le diverse competenze in caso di ricorso</li><li>• La decisione finale è documentata e circostanziata</li></ul>

#### Ottimizzazione, pianificazione e ulteriore sviluppo

	<b>Criterio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Standard</b>
17	Garanzia della qualità	Misure già messe in atto o pianificate a garanzia della qualità della procedura e relativo budget	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le misure a garanzia della qualità sono previste e la messa in atto è pianificata</li></ul>
18	Disposizioni sulla protezione dei dati	Modo in cui si tiene conto della protezione dei dati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garanzia di un utilizzo sicuro dei dati</li></ul>
19	Finanziamento	Costo della procedura e unità di costo per livello	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avvenuta registrazione dei costi di gestione</li></ul>



*In caso di domande sulla procedura per il riconoscimento delle altre procedure di qualificazione contattare:*

- Isabel Vollenweider, UFFT, settore Formazione professionale di base  
tel. 031 324 64 07; [isabel.vollenweider@bbt.admin.ch](mailto:isabel.vollenweider@bbt.admin.ch)